



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 557 DEL 01/09/2026

Settore:

Unità Proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

**OGGETTO: PROROGA CONCESSIONE BOTTEGA DEL SALE.
APPROVAZIONE BOZZA ATTO E ACCERTAMENTO DI SPESA.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 27/06/2024 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore LLPP e Servizi per il Territorio;

PREMESSO CHE

- che il Comune di San Gimignano è proprietario di un locale ubicato in Piazza del Duomo n. 13 identificato al N.E.C.U. al Foglio 156, part. 899, sub. 1; Categoria C/1, di superficie di mq 12, facente parte del proprio demanio;
- che il suddetto immobile risulta inserito nell'unità minima di intervento "UMI E", del Piano Particolareggiato per il Centro Storico, c.d. Piano Quaroni, ad oggi vigente, la cui destinazione d'uso è mista "attività sociali e culturali" e che l'unica ed ultima destinazione d'uso che si ravvisa per la singola unità immobiliare è di tipo "commerciale", destinazione descritta come già esistente nella norma del piano suddetto (allegato A, VPRG 10) alla data di approvazione (id est 8.11.1985);
- che la destinazione d'uso prevista per l'immobile è di tipo commerciale, compatibilmente con la destinazione d'uso ammessa per l'intera U.M.I.;
- che l'immobile è sottoposto a vincolo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 490/1999;
- che con deliberazione C.C. n. 9 del 27.02.2025, esecutiva, veniva stabilito, tra l'altro, che:

1. il bene, inserito in un contesto storico artistico di altissimo pregio, possa essere soggetto a una concessione in uso a terzi, rispondendo all'interesse generale di incremento della fruizione pubblica nonché di valorizzazione dell'immobile stesso, garantendone così lo stato di conservazione;

2. di rimandare a successivo e separato atto le modalità di dettaglio della disciplina della concessione in uso a terzi dell'immobile ubicato nel Comune di San Gimignano (SI),

sull'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di San Gimignano al fol. 156, part. 899, sub. 1, da realizzare comunque tramite procedura ad evidenza pubblica previa pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei soggetti interessati alla concessione in uso di suddetto immobile previa acquisizione dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo l'autorizzazione alla concessione in uso del suddetto immobile, ai sensi degli articoli 106, comma 2-bis, e 57-bis del D.Lgs. 42/2004;

3. di dare facoltà alla Giunta Comunale, nelle more dell'attivazione delle procedure di cui sopra, di porre in essere iniziative che, fin da subito e nel rispetto dell'attuale utilizzo del bene e delle esigenze pubbliche connesse alla fruibilità collettiva del bene siano finalizzate di metterne a frutto le potenzialità, anche tramite concessione temporanea con obbligo di rilascio;

- che in data 29/04/2025, prot. n. 9641/2025, il Comune di San Gimignano ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo l'autorizzazione alla concessione in uso del suddetto immobile, con relativi accessori e pertinenze ivi compresi i gradoni esterni, all'attuale locatario, per il tempo strettamente necessario all'elaborazione di una più strutturata disciplina concessoria e all'esperimento di una procedura a evidenza pubblica ai sensi degli articoli 106, comma 2-bis, e 57-bis del D.Lgs. 42/2004;

- che in data 08/05/2025, prot. n. 10422/2025, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo in data ha autorizzato sensi dell'art. 106, comma 2-bis, del "Codice", l'uso individuale del suddetto bene culturale con le seguenti prescrizioni:

1. Il concessionario dovrà utilizzare l'immobile esclusivamente per l'effettuazione delle attività indicate;

2. qualsiasi intervento sull'immobile, deve essere autorizzato formalmente dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo 42/04;

- che la Giunta Comunale, in esecuzione della Deliberazione CC n. 9 del 27/02/2025, con Deliberazione n. 133 del 24/06/2025, ha provveduto ad approvare la concessione in uso temporanea, a favore dell'attuale locatario, dell'immobile de quo per la durata di anni uno (1) prorogabile di un'ulteriore anno uno (1) e ha stabilito il relativo canone di concessione annuo;

- che, con determinazione dirigenziale n. 453 del 11/07/2025, è stato approvato lo schema del contratto ed è stata disposta la concessione uso dell'immobile denominato "Bottega del sale", posto in Piazza del Duomo al nc. 13 e censito al NCEU Foglio 156, map. 899, sub 1, con relativi accessori e pertinenze a favore della Impresa Individuale NACCI Duccio con insegna "La Bottega del Sale di Nacci Duccio", con sede legale in San Gimignano (SI), Piazza Duomo n. 13, C.F. NCCDCC67D07H875E e P.IVA 00943570523;

- che in data 8 agosto 2025 le parti hanno sottoscritto la scrittura privata – REP. 2614 avente ad oggetto la concessione in uso dell'immobile denominato "Bottega del Sale", di proprietà del Comune, ubicato in Piazza Duomo al nc. 13;

- che il predetto contratto all'art. 3 Durata – prevede la decorrenza dello stesso dal 1° settembre 2025 per un anno, con la possibilità di rinnovo per ulteriori anni uno;

DATO ATTO CHE

- il Comune di San Gimignano ha avviato ha avviato una procedura per la concessione pluriennale del bene immobile in oggetto;

- nelle more di tale procedura, in conformità con il contratto stipulato, l'Amministrazione intende procedere al rinnovo di un ulteriore anno della concessione in essere agli stessi patti e condizioni del vigente contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del contratto medesimo: *"Il contratto si intenderà risolto di diritto alla data della conclusione mediante aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica, anche prima della naturale scadenza"*.

RITENUTO dunque necessario

- procedere a accertare a titolo di canone di concessione per ulteriori anni uno la somma di Euro 20.193,86 annuali, oltre IVA di legge, comprensivo della concessione in uso dei gradoni antistanti, salvo adeguamento in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente, che comporterà la rideterminazione del canone di concessione dal momento della comunicazione inviata dal Comune e da versarsi con le modalità già pattuite al capitolo 586/0;

- approvare la bozza di contratto di rinnovo, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

DETERMINA

1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;

2. di procedere al rinnovo di un'ulteriore anno uno (1) del contratto rep. 2614/2025 avente ad oggetto la concessione in uso dell'immobile denominato "Bottega del Sale", di proprietà del Comune, ubicato in Piazza Duomo al nc. 13 nelle more della conclusione del procedimento per la concessione pluriennale dell'immobile stesso;

3. di dare atto il rinnovo avviene agli stessi patti e condizioni del vigente contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del contratto medesimo: *"Il contratto si intenderà risolto di diritto alla data della conclusione mediante aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica, anche prima della naturale scadenza"*.

4. di accertare a titolo di canone di concessione per ulteriori anni uno la somma di Euro 20.193,86 annuali, oltre IVA di legge (per complessivi € 24.636,51), comprensivo della concessione in uso dei gradoni antistanti, salvo adeguamento in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente, che comporterà la rideterminazione

del canone di concessione dal momento della comunicazione inviata dal Comune e da versarsi con le modalità già pattuite al capitolo 586/0;

5. di approvare la bozza i contratto di rinnovo, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

6.di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

7.di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE

PERRONE VALENTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

	REP.	
	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	
	(Provincia di Siena)	
	ATTO DI RINNOVO DI CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO	
	DELL’IMMOBILE DENOMINATO “BOTTEGA DEL SALE”, DI	
	PROPRIETA’ COMUNALE, UBICATO IN PIAZZA DEL DUOMO AL	
	NC. 13	

	L’anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 1° (primo) del mese di settembre, in	
	San Gimignano, nella Casa Comunale posta in Piazza Duomo, n. 2	
	DA UNA PARTE l’Ing. Valentina PERRONE , nata a Empoli (FI) il	
	21/12/1980, in qualità di Dirigente Settore Servizi per il Territorio e Lavori	
	Pubblici, C.F. e P.IVA 00102500527, in nome e per conto del Comune	
	medesimo, che rappresenta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107, comma	
	3, lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e del Decreto del Sindaco n. 12 del	
	27/06/2024, di seguito indicato brevemente “Comune”;	
	E DALL’ALTRA il Sig. Duccio NACCI, nato a	
	il , C.F. , il quale interviene	
	in questo atto nella sua qualità di legale rappresentate e pertanto in nome e	
	per conto dell’operatore economico Impresa Individuale NACCI Duccio con	
	insegna “La Bottega del Sale di Nacci Duccio”, con sede legale in San	
	Gimignano (SI), Piazza Duomo n. 13, C.F. e P.IVA	
	00943570523, di seguito indicato brevemente “Concessionario”;	
	I Comparenti, cittadini italiani	
	PREMETTONO	
	1	

	- che il Comune di San Gimignano è proprietario di un locale ubicato in Piazza del Duomo n. 13 identificato al N.E.C.U. al Foglio 156, part. 899, sub. 1; Categoria C/1, di superficie di mq 12, facente parte del proprio demanio;	
	- che il suddetto immobile risulta inserito nell'unità minima di intervento "UMI E", del Piano Particolareggiato per il Centro Storico, c.d. Piano Quaroni, ad oggi vigente, la cui destinazione d'uso è mista "attività sociali e culturali" e che l'unica ed ultima destinazione d'uso che si ravvisa per la singola unità immobiliare è di tipo "commerciale", destinazione descritta come già esistente nella norma del piano suddetto (allegato A, VPRG 10) alla data di approvazione (id est 8.11.1985);	
	- che la destinazione d'uso prevista per l'immobile è di tipo commerciale, compatibilmente con la destinazione d'uso ammessa per l'intera U.M.I.;	
	- che l'immobile è sottoposto a vincolo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 490/1999;	
	- che con deliberazione C.C. n. 9 del 27.02.2025, esecutiva, veniva stabilito, tra l'altro, che:	
	<i>1. il bene, inserito in un contesto storico artistico di altissimo pregio, possa essere soggetto a una concessione in uso a terzi, rispondendo all'interesse generale di incremento della fruizione pubblica nonché di valorizzazione dell'immobile stesso, garantendone così lo stato di conservazione;</i>	
	<i>2. di rimandare a successivo e separato atto le modalità di dettaglio della disciplina della concessione in uso a terzi dell'immobile ubicato nel Comune di San Gimignano (SI), sull'immobile censito al Catasto Fabbricati del</i>	

Comune di San Gimignano al fol. 156, part. 899, sub. 1, da realizzare comunque tramite procedura ad evidenza pubblica previa pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei soggetti interessati alla concessione in uso di suddetto immobile previa acquisizione dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo l'autorizzazione alla concessione in uso del suddetto immobile, ai sensi degli articoli 106, comma 2-bis, e 57-bis del D.Lgs. 42/2004;

3. di dare facoltà alla Giunta Comunale, nelle more dell'attivazione delle procedure di cui sopra, di porre in essere iniziative che, fin da subito e nel rispetto dell'attuale utilizzo del bene e delle esigenze pubbliche connesse alla fruibilità collettiva del bene siano finalizzate di metterne a frutto le potenzialità, anche tramite concessione temporanea con obbligo di rilascio;

- che in data 29/04/2025, prot. n. 9641/2025, il Comune di San Gimignano ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo l'autorizzazione alla concessione in uso del suddetto immobile, con relativi accessori e pertinenze ivi compresi i gradoni esterni, all'attuale locatario, per il tempo strettamente necessario all'elaborazione di una più strutturata disciplina concessoria e all'esperimento di una procedura a evidenza pubblica ai sensi degli articoli 106, comma 2-bis, e 57-bis del D.Lgs. 42/2004;

- che in data 08/05/2025, prot. n. 10422/2025, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo in data ha autorizzato sensi dell'art. 106, comma 2-bis, del "Codice", l'uso individuale del suddetto bene culturale con le seguenti prescrizioni:

- che con determinazione n. *** del **** il Comune, ha espresso la volontà
di procedere al rinnovo del rapporto per motivi di pubblico interesse;

TUTTO CIO' PREMESSO

I predetti Signori contraenti, previa ratifica e conferma della narrativa che
precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto,
convengono e stipulano quanto appresso.

Art.1 – Oggetto: il Comune, come sopra legalmente rappresentato, concede
in uso al Concessionario, che accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, un locale ubicato in Piazza del Duomo n. 13 identificato al N.E.C.U. al
Foglio 156, part. 899, sub. 1; Categoria C/1, di superficie di mq 12
comprensivo di accessori e pertinenze, come rappresentato nella planimetria
allegata al presente contratto;

L'immobile è sottoposto a vincolo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del
D.Lgs 490/1999 e pertanto sottoposto alla disciplina di tutela di cui alla Parte
II del D.Lgs. 42/2004. Qualsiasi intervento da eseguire all'interno
dell'immobile dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune e dovrà
essere preventivamente acquisita l'autorizzazione di cui all'art. 21 del D.
Lgs. n. 42/2004.

Art.2 – Destinazione d’uso: il locale oggetto del presente contratto è
destinato ad attività commerciale, compatibilmente con la destinazione d’uso
ammessa per l’intera U.M.I.;

L'immobile viene concesso ed accettato per tale specifico ed esclusivo uso, e
specificamente per l'esercizio dell'attività di atelier fotografico con vendita
di fotografie.

Il concessionario dichiara di essere in possesso di tutte le licenze e

Copia informatica per consultazione

	abusiva occupazione pari al canone di concessione a quel momento dovuto,	
	in virtù del rapporto negoziale scaduto. E' fatto altresì salvo il potere di	
	procedere in via di autotutela esecutiva, con l'assistenza della forza pubblica,	
	al rilascio coattivo dell'immobile.	
	Art.7 – Allestimento dell’immobile: l’immobile oggetto di concessione in	
	uso viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; la	
	dotazione delle attrezzature e degli elementi accessori, degli arredi e di	
	quanto altro necessario per lo svolgimento dell'attività del Concessionario	
	all’interno del locale è posta ad esclusivo carico del Concessionario stesso.	
	Nell'allestimento del locale, il Concessionario assicurerà l'osservanza delle	
	migliori prescrizioni tecniche e l'esecuzione dello stesso a perfetta regola	
	d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente	
	contratto, nelle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, relativamente	
	alla qualità ed alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere	
	facenti parte dell'allestimento medesimo.	
	Art.8 – Obblighi del Concessionario: il Concessionario si impegna a	
	mantenere l’immobile oggetto di concessione in uso in perfetto stato d’uso e	
	si obbliga a custodire, utilizzare e conservare lo stesso con la diligenza e cura	
	del buon padre di famiglia, unicamente per le finalità che hanno determinato	
	la concessione in uso e secondo le modalità indicate nel presente contratto.	
	Sono a carico del Concessionario:	
	• il pagamento del canone di concessione secondo le modalità e le	
	scadenze previste dal presente contratto;	
	• l’attivazione e/o voltura delle utenze e le relative spese di consumo,	
	nonché eventuali ulteriori tasse e tariffe applicabili;	

	la manutenzione ordinaria nonché gli oneri di qualsiasi natura, gravanti sull'immobile; qualsiasi intervento da eseguire all'interno dell'immobile dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune e, se necessario, trattandosi di bene vincolato, dovrà essere rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004.	
	Per manutenzione ordinaria s'intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo: le opere che hanno una finalità conservatrice dell'immobile concesso in uso e che non comportino alterazioni delle superfici, dei volumi e della destinazione d'uso, in particolare le opere che riguardano la riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'immobile assegnato e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici e tecnologici esistenti. Per manutenzione ordinaria s'intendono anche gli interventi di adeguamento necessari al regolare utilizzo in sicurezza dell'immobile concesso ed il ripristino di eventuali danni causati dagli utilizzatori. Rientrano in ogni caso, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie e tutte quelle riparazioni e/o opere che rispondono a specifiche esigenze del Concessionario in relazione all'uso che egli deve fare dell'immobile assegnato.	
	Art.9 – Polizza assicurativa: il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'immobile e dall'attività in esso esercitata, sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico sanitario ed organizzativo. Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi alla gestione dell'immobile oggetto di concessione.	

Il Concessionario ha stipulato la polizza assicurativa n. rilasciata da , agenzia di , in data , per un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di San Gimignano) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino, a qualsiasi titolo, all'attività svolta nell'immobile oggetto della concessione;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone, anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

Resta convenuto tra le parti che il costo di eventuali danni a terzi non indennizzati o non indennizzabili ai sensi del contratto di assicurazione, compreso l'eventuale costo di scoperti o franchigie, resterà a carico del Concessionario che se ne assume integralmente l'onere economico.

Art.10 – Deposito cauzionale: il Concessionario ha versato un deposito

cauzionale,	tramite	bonifico	bancario	(CRO
A10490346080130487200072000I) effettuato in data 07/08/2025, di €				
5.048,46 (euro cinquemilaquarantotto/46), il cui importo è pari a tre mensilità				
del canone offerto.				
Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata della concessione,				
fino all'intervenuta regolare riconsegna del locale al Comune da parte del				
Concessionario.				
Art.11 – Recesso, revoca e risoluzione del contratto: il Concessionario può				
recedere con preavviso di almeno sei mesi senza diritto ad alcun rimborso per				
gli eventuali interventi eseguiti ed i costi sostenuti.				
Il Comune potrà procedere alla revoca del contratto per esigenze di interesse				
pubblico (in particolare per il manifestarsi di eventi imprevisti che rendano				
necessaria l'immediata disponibilità del bene) senza diritto per il				
Concessionario di indennizzo alcuno e con preavviso di massimo 30 giorni.				
Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, il contratto può essere oggetto di				
risoluzione per inadempienze rispetto a quanto previsto nel contratto stesso e				
per perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività. In questi casi sorge il				
diritto per l'Ente di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.				
Art.12 – Cessione del contratto				
E' vietata la sub concessione e la cessione della concessione stessa.				
Art.13 – Visite ai locali: il Comune potrà visitare il locale oggetto del				
presente contratto in qualsiasi giorno, salvo preventiva comunicazione al				
Concessionario.				
Art.14 – Trattamento dei dati personali: ai sensi dell'articolo 13 del				
Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione dei dati				

personalì, il Comune informa che i dati relativi al Concessionario saranno trattati, nel rispetto dei principi e con le modalità indicate in detto Regolamento, esclusivamente nella procedura in oggetto e saranno resi pubblici ai fini degli adempimenti degli obblighi di trasparenza comunicati agli enti preposti al controllo. “Responsabile” del suddetto trattamento è il Dott. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano. L’informativa completa in materia di riservatezza e trattamento dei dati è reperibile sul sito internet del Comune.

Art.15 – Definizione delle controversie: è esclusa la competenza arbitrale e le eventuali controversie derivanti dalla presente concessione verranno demandate alla conoscenza dell’Autorità giurisdizionale competente.

Art.16 – Elezione del domicilio: per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, concernente la concessione in uso ed eventuali contestazioni ad essa relative, il Concessionario elegge domicilio presso il Comune di San Gimignano, P.zza Duomo n. 2. Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presente contratto, se non diversamente specificato, dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata o in altre modalità aventi medesimo valore giuridico. Ogni eventuale variazione in merito dovrà essere comunicata e opportunamente concordata tra le parti.

Art. 17 - Rinvio al contratto originario: Per tutto quanto non espressamente previsto e modificato dal presente atto, restano pienamente valide, efficaci e vincolanti tutte le clausole, i patti e le condizioni stabiliti nel contratto originario, che qui si intendono integralmente richiamati e confermati.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Determinazione N. 557 del 01/09/2026

OGGETTO: PROROGA CONCESSIONE BOTTEGA DEL SALE. APPROVAZIONE BOZZA ATTO E ACCERTAMENTO DI SPESA.

Vista la determinazione trasmessa di cui all'oggetto, si appone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come segue:

Tipo	Bilancio	Numero	Bilancio/PEG	Descrizione	Beneficiario	Importo
Accertamento	2026	286	586/0	PROROGA CONCESSIONE BOTTEGA DEL SALE. APPROVAZIONE BOZZA ATTO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	LA BOTTEGA DEL SALE DI NACCI DUCCIO	8.212,17

Tipo	Bilancio	Numero	Bilancio/PEG	Descrizione	Beneficiario	Importo
Accertamento	2027	10	586/0	PROROGA CONCESSIONE BOTTEGA DEL SALE. APPROVAZIONE BOZZA ATTO E ACCERTAMENTO DI SPESA.	LA BOTTEGA DEL SALE DI NACCI DUCCIO	16.424,34

Conseguentemente detta determinazione è esecutiva

01/09/2026

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(CESARI FRANCESCO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)